

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Interventi destinati al settore idrico finanziati con fondi pubblici, composti da risorse PAR FAS 2007/2013 e relativo cofinanziamento da parte dei Soggetti Gestori del Servizio idrico Integrato, da risorse delle Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 112, da risorse FAS 2007/2013 Obiettivi di Servizio, e da risorse di cui all'art. 3 co.2 lett. c del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014

PREMESSO

Che la Giunta della Regione Abruzzo:

- con D.G.R. n. 552/2014 "Approvazione degli Strumenti di attuazione Diretta – SAD inerenti il Programma FSC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d'Azione IV.1.1.a: Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori) e le Risorse premiali FSC - ODS (S-10 e S-11) ex delibera CIPE 79/2012 e dello Schema di Concessione" per un importo, compreso il cofinanziamento, di € 95.993.572,61;
- con D.G.R. 553/2014 "Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica articolo 1 comma 112 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Approvazione bozza di accordo integrativo degli accordi di programma quadro e programma degli interventi" per un importo, compreso il cofinanziamento, di € 4.833.323,05;
- con DGR 633 del 7/10/2014 Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica articolo 1 comma 112 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Approvazione bozza di accordo integrativo degli accordi di programma quadro e programma degli interventi. Esecutività della DGR 553 del 5.9.2014;

Copia conforme all'originale

e conta di n. 8 pagine

e n. 16 fogli

Data 23/9/2015

IL DIRIGENTE

(Amministratore) Sebastiano PARI (VECCHIO)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 8.1.6 del - 6 OTT. 2015

1 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


Ernesto Grippo

M. Antonio Amabile





Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

- con D.G.R 799/2014 Approvazione degli Strumenti di attuazione Diretta - SAD inerenti il Programma FSC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d'Azione IV.1.1.a: Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori) e le Risorse premiali FSC - ODS (S-10 e S-11) ex delibera CIPE 79/2012 e dello Schema di Concessione - Esecutività della DGR 552 del 5.9.2014 con riguardo agli interventi finanziati con le Risorse Premiali FSC-OdS - ex delibera CIPE 79/2012;
- con D.G.R 44/2015 Approvazione degli Strumenti di attuazione Diretta - SAD inerenti il Programma FSC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea di azione IV.1.1.a: Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori) e le Risorse premiali FSC - ODS (S - 10 e S - 11) ex Delibera CIPE 79/2012 e dello Schema di concessione - esecutività della DGR 552 del 5.9.2014 con riguardo agli interventi finanziati con le Risorse FSC 2007/2013 - ex delibera CIPE 166/2007;
- con DGR 312/2015 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge n. 164/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia). Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di individuazione dei finanziamenti, Articolo 3, comma 3, lett. o) - "Precisazione degli interventi dell'ente Regione finanziati" per un importo di € 69 milioni;
- con DGR 638 del 28 luglio 2015 PAR FSC Abruzzo 2007-2013: Rimodulazione del Programma ai sensi della deliberazione CIPE n. 21/2014 che prevede l'assegnazione complessiva finale alla Linea IV 1.1.a di € 78.489.020,00;
- DGR 725 del 9 settembre 2015 Integrazione SAD - Linea Azione IV.1.1.a. (idrico-fognario-depurazione) approvato con DGR 552/2014 resa esecutiva con DGR



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

799/2014 e 44/2015 a seguito di riprogrammazione risorse ex PAIn giusta DGR n. 660 del 14.4.2014 - Interventi in Comune di Castel di Sangro - Comune di Ofena - Comune di Pescara - Comune di Carsoli - risorse destinate euro 3.275.000,00.

ha approvato i finanziamenti per progetti inerenti il Servizio Idrico Integrato – Reti idriche e Depurazione per un totale di :

1. € 96.362.532,84 a favore degli Enti di Governo dell'Ambito (ex art. 7 D.L. 133/14 - d'ora in poi ATO) - Enti cui partecipano obbligatoriamente tutti gli enti locali ed ai quali è trasferito l'esercizio delle competenze in materia delle Risorse idriche spettanti agli medesimi enti locali - per la realizzazione di interventi che saranno attuati quali Stazioni Appaltanti dai Soggetti Gestori in house del Servizio Idrico Integrato;
2. € 53.500.000,00 direttamente a favore dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato quali soggetti attuatori.

Che gli interventi finanziati saranno oggetto di procedure ad evidenza pubblica che verranno gestite dai Soggetti Gestori in house – società totalmente partecipate da Comuni - del Servizio Idrico Integrato in qualità di Stazioni appaltanti.

Che le Linee guida adottate con il Prot. Stato 15 luglio 2014 tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, pubblicato sulla G.U.R.I del 18 luglio 2014 n. 165, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, raccomanda di:

- mettere a punto una stabile cooperazione tra l'ANAC, le Prefetture –UTG e gli Enti locali, nello spirito del principio costituzionale della leale collaborazione;
- indicare una serie di soluzioni che possono essere contemplate nei protocolli di legalità stipulati, soprattutto tra le Prefetture e le Amministrazioni aggiudicatrici, per rafforzare il sistema degli sbarramenti anticorruzione;



Province



Enti di
Governò
d'Ambito


Soggetti
Gestori
SII

- rafforzare la legalità mediante un modello di protocolli di legalità "di nuova generazione" che contenga clausole volte ad azionare la clausola risolutiva espressa (vedi Allegato C del suddetto prot. Stato) in forza dell'esperienza dei protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e stazioni appaltanti che ha consentito di elevare la sicurezza degli appalti pubblici attraverso una corresponsabilizzazione di tutte le parti contraenti.

Che l'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione - stabilisce che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Che la nota circolare prot. 0004610 del 23/06/2010 del Ministro dell'Interno ad oggetto: "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali":

- riscontra che l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che interessano, in maniera particolare, il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- individua linee di indirizzo per un proficuo controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione delle opere pubbliche;
- esorta la sottoscrizione di un protocollo di intesa che contenga le clausole antimafia elencate nell'allegato 2 della circolare, ai fini di una più vasta e capillare azione di prevenzione, volti a far sì che gli effetti ostativi sulle attività imprenditoriali soggette a rischio mafioso vengano a prodursi anche per le opere pubbliche poste al di sotto della soglia comunitaria



TANTO PREMESSO, nell'ottica di evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche inerenti il settore idrico

- l'ANAC nella persona di
- le PREFETTURE – UTG della Abruzzo
- la REGIONE ABRUZZO nella persona di in qualità di Ente Concedente i finanziamenti
- la Provincia di L'Aquila
- la Provincia di Chieti
- la Provincia di Pescara
- la Provincia di Teramo
- l'ANCI Abruzzo
- gli ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO Idrico nella persona del Commissario unico Straordinario – in qualità di Concessionario dei finanziamenti;
- le SOCIETÀ DI GESTIONE del Servizio Idrico Integrato - Gran Sasso Acqua S.p.A., CAM S.p.A., SACA S.p.A., ACA S.p.A., Ruzzo Reti S.p.A. e SASI S.p.A. - in qualità di stazioni appaltanti delle opere inerenti il Servizio Idrico Integrato.

sottoscrivono il seguente protocollo di legalità

Art. 1 - Oggetto

Il presente Protocollo di legalità (di seguito protocollo) ha il fine di potenziare i controlli contro la criminalità organizzata e la sua adozione riguarda tutte le attività legate alla realizzazione delle opere inerenti il Servizio Idrico Integrato, finanziati con fondi pubblici, a partire dal bando, atti di gara, capitolati speciali d'appalto e contratti, anche per quelli sotto la soglia comunitaria.



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

Qualora, al momento della firma del presente protocollo, le procedure di gara siano state già esperite ma il contratto di appalto non sia stato ancora siglato l'adozione delle clausole del protocollo viene comunque proposta dalla Stazione appaltante all'operatore aggiudicatario dell'appalto ai fini dell'inserimento nel contratto di appalto.

Art. 2 – Clausole

Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

Ai fini suindicati le stazioni appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente protocollo i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola I.N.P.S., il codice cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale I.N.A.I.L., la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della stazione appaltante alla Prefettura, per le opportune verifiche, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:

- a) l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) – che forma parte integrante del presente Protocollo – nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- b) clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo;
- c) la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

- d) ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- e) l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'I.N.P.S. (matricola), all'I.N.A.I.L. (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- f) l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- g) un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.

Nel bando di gara e nel contratto verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatrici di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

Le stazioni appaltanti, si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Art. 3 - Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili"

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche anche di importo inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Le stazioni appaltanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio. Tale impegno va applicato in particolare per i sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011,



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo.

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie. Le parti possono, comunque, porre in essere iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.

Le parti, altresì, possono prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili" - elencate nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D. Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D. Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. collettamenti), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato semestralmente, che



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. dall'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", l'iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list") presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività.


Art. 4 - Revoca e risoluzione del contratto

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.



Province



Enti di Governo d'Ambito

Soggetti Gestori SII

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza"; Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;

Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

ART. 6 - Efficacia del Protocollo di legalità


Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato ed efficacia per anni tre, e, nel caso di proroga, salvo un confronto tra le parti, per un aggiornamento ove se ne presenti la necessità.

Sono fatti salvi i bandi di gara indetti ed i contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto.



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII



ALLEGATO 1

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006);
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale.

B) DATI DA FORNIRE ALLA PREFETTURA

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo è indispensabile allegare la dichiarazione sostitutiva alla camera di commercio, unitamente alle dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi di cui all'art. 85 del D. Lgs. n.159/2011.

Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica – anche per gli affidamenti o sub affidamenti - saranno forniti i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

- codice fiscale;
- matricola I.N.P.S.;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale I.N.A.I.L.;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

Affidamenti – sub affidamenti:


- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

C) DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nel mese di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.



Province



Enti di
Governò
d'Ambito

Soggetti
Gestori
SII

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Schema